



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N.7

Riunione del 28 settembre 2016

Composto da:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Claudio Zander | Componente |

08.16.17 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

MASSIMO CAVALIERI N.Q. DI PRESIDENTE DELLA S.S. R.E. VOLLEY per non aver malgrado innumerevoli solleciti del CR Emilia Romagna, corrisposto somme dovute dal citato sodalizio partecipante al campionato Regionale serie D femminile, con violazione dell'art. 16 Statuto FIPAV; dell'art. 19 RAT FIPAV e dell'art. 2 Codice Comportamento CONI con l'aggravante dell'art. 103 lett.b) del Reg. di Giustizia FIPAV;

SODALIZIO S.S. R.E. VOLLEY IN PERSONA DEL L.R.P.T. violando gli art. 9 Statuto FIPAV; art. 16 Statuto FIPAV; art. 2 RAT FIPAV; in persona del suo Presidente pro-tempore in virtù di quanto previsto dall'art. 76 Reg. Giurisd. FIPAV.

OSSERVA

L'odierno procedimento scaturisce dall'esposto del C.R. Emilia Romagna in base al quale la Soc. R.E. Volley non aveva provveduto a versare i contributi gara relativi ai mesi di ottobre 2015 e febbraio 2016.

La Procura, risultando tali fatti documentalmente provati, procedeva ad incolpare il presidente del sodalizio Massimo Cavalieri e il sodalizio S.S. R.E. Volley, per responsabilità diretta della società ex art. 76 R.G.

Entrambi gli incolpati non facevano pervenire alcuna difesa, sicché gli stessi venivano deferiti al Tribunale Federale.

Alla riunione del 28 settembre 2016 nessuno compariva per i deferiti, mentre il rappresentante della procura federale concludeva perché fosse affermata la responsabilità disciplinare dei medesimi per i fatti così come loro ascritti in quanto documentalmente provati.

MOTIVA



Tanto premesso, ritiene il Tribunale che gli odierni incolpati siano meritevoli di sanzione disciplinare per le ragioni che di seguito si espongono.

In effetti, con nota del 14.04.2016 il Comitato Regionale Emilia Romagna informava la Procura Federale che la Soc. Sportiva R.E. Volley era rimasta debitrice nei confronti del Comitato stesso per la complessiva somma di €1.602,00, per non aver corrisposto le somme di €402,00, dovutagli quale “residuo contributi gara prima rata (scadenza 14.04.2015) ed €1.200,00, quale “contributi gara seconda rata” (scadenza 01.02.2016). Ciò, malgrado fosse stato concessa al sodalizio debitore la possibilità di rateizzare il debito maturato, come risulta dalla corrispondenza intercorsa fra la R.E. Volley e il Comitato. Anzi, il piano di rientro del debito proposto dallo stesso presidente del sodalizio Massimo Cavalieri (cfr. e mail del 1.02.2016), accettato dal Comitato (cfr. e.m. di risposta in pari data) e poi non rispettato, costituisce un esplicito riconoscimento del debito da parte dell’odierna incolpata.

Tanto rilevato in fatto, si deve considerare che l’art. 16 dello Statuto espressamente prevede l’adempimento degli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e deliberazioni federali, oltre al generale obbligo degli associati di conformare il proprio comportamento a lealtà e probità.

Di eguale tenore letterale è l’art. 19 R.A.T., mentre l’art. 2 del Codice di Comportamento CONI prevede il generale obbligo di comportarsi secondo lealtà e correttezza, la cui violazione può dirsi integrata dallo specifico inadempimento degli obblighi di carattere economico.

Alla responsabilità del presidente Cavalieri segue quella del sodalizio ex art. 76 del R.G. chiamato a rispondere direttamente dell’operato di chi lo rappresenta.

Non si ravvisano invece i presupposti dell’aggravante contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di applicare al tesserato Massimo Cavalieri la sanzione di mesi tre di sospensione da qualsiasi attività federale e €300,00 di multa alla S.S. R.E. Volley in persona del legale rappresentante pro tempore.

Roma, 7 Ottobre 2016

F.to Il Presidente

Massimo Rosi